

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO**PMI METALMECCANICHE****PARTI CONTRAENTI**

Assidat – Fenadil – Power Giob – Uni –Fismic Confasal

STIPULA	DECORRENZA	SCADENZA
12/11/2019	01/01/2020	31/12/2022

LIVELLO DI INQUADRAMENTO	PAGA BASE NAZIONALE CONGLOBATA
5° - prima fascia	1400
5° - seconda fascia	1590
4° - prima fascia	1630
4° - seconda fascia	1770
3° - prima fascia	1850
3° - seconda fascia	1920
2°	2180
1°	2330

ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI**TRASFERTA**

Al lavoratore inviato per esigenze di servizio dall'Azienda fuori dal suo normale ambito territoriale di lavoro, saranno rimborsate le spese di viaggio effettive corrispondenti all'utilizzo dei normali mezzi di trasporto qualora non si possa utilizzare servizi aziendali ed anche il consumo di due o più pasti e/o di pernottare fuori

	dall'abituale residenza, ovvero sarà corrisposta un'indennità di trasferta o diaria da stabilirsi a livello aziendale. Le indennità riconosciute al personale in trasferta sono escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e di contratto.		
TREDICESIMA	<p>L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto. Per i lavoratori retribuiti a cottimo si farà riferimento al guadagno medio orario del mese precedente ragguagliato a 173 ore.</p> <p>La corresponsione deve avvenire, normalmente, prima di Natale.</p> <p>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.</p> <p>Il periodo di prova è utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.</p> <p>In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, convengono che a decorre dal 1° gennaio 1998 e fino al 31 dicembre 1999 la tredicesima mensilità è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.</p>		
QUATTORDICESIMA	Non prevista.		
SCATTI DI ANZIANITÀ	5 scatti biennali. 5° prima fascia €18,49; 5° seconda fascia €21,59; 4° prima fascia €25,05; 4° seconda fascia €26,75; 3° prima fascia €29,64; 3° seconda fascia €32,43; 2° €36,41; 1° €40,96.		
STRAORDINARI	TABELLA MAGGIORAZIONI	NON TURNISTI	TURNISTI
	Compensativo	10%	10%
	Straordinario Prime due ore	22%	22%
	Straordinario Ore successive	28%	28%

	Lavoro	Notturno fino alle 22	18%	15%
	Lavoro	Notturno oltre le 22	28%	15%
	Lavoro	Festivo	50%	50%
	Lavoro	Festivo con riposo compensativo	10%	10%
	Straordinario	Festivo oltre 8 ore	55%	55%
	Straordinario	Festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore	30%	30%
	Straordinario	Notturno prime due ore	40%	35%
	Straordinario	Notturno ore successive	45%	40%
	Lavoro	Notturno festivo	60%	55%
	Lavoro	Notturno festivo con riposo compensativo	30%	25%
	Straordinario	Notturno festivo oltre le 8 ore	65%	60%
	Straordinario	Notturno festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore	40%	30%

EROGAZIONE TFR	Come previsto da normative vigenti.
FERIE	4 settimane ragguagliate a 5 o 6 giorni lavorativi a seconda della distribuzione del normale orario di lavoro.
PERMESSI	<p>Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 6 permessi retribuiti di 8 ore per anno solare (pari a complessive 48 ore). A questi permessi individuali vanno aggiunti 4 permessi individuali di 8 ore l'anno in sostituzione delle festività soppresse.</p> <p>La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere effettuata, con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive, di norma anche per gruppi di 2 ore; per il personale addetto a turni avvicendati la fruizione potrà essere anche a gruppi di 4 ore, sempre compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e di norma con un preavviso di almeno 2 giorni. In casi eccezionali, il preavviso può essere ridotto e l'assenza può essere anche di un'ora.</p> <p>Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, diverse modalità di fruizione delle ore di permesso anno retribuito di cui al presente articolo compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. I permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione confluiscono in un apposito pacchetto individuale di spettanze da fruire entro il 30 giugno dell'anno successivo. Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e degli art. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, anche di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o</p>

	del lavoratore medesimi.
FESTIVITÀ	Oltre a quelle di legge, il Santo Patrono.

ASSENZE			
MALATTIA	Anzianità	Conservazione posto	Retribuzione
	Fino a 3 anni	6 mesi	Primi 2 mesi importo totale, successivi 4 mesi 80%
	Tra i 3 e i 6 anni	9 mesi	Primi 3 mesi importo totale, successivi 6 mesi 80%
	Oltre i 6 anni	12 mesi	Primi 4 mesi importo totale, successivi 8 mesi 80%
MATERNITÀ	Per il periodo di assenza obbligatoria l'Azienda conserverà all'interessata il suo posto di lavoro, e sarà corrisposta l'intera retribuzione globale, quindi l'Azienda si impegna all'integrazione sino al raggiungimento del 100%.		
CONGEDO MATRIMONIALE	Per i lavoratori non in prova spetta un periodo di 15 giorni consecutivi durante i quali il lavoratore è considerato in attività di servizio.		
CONGEDO PARENTALE	<p>Madre lavoratrice: periodo continuativo non superiore a 6 mesi.</p> <p>Padre lavoratore: dalla nascita del figlio per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi.</p> <p>Unico genitore: per un periodo continuativo non</p>		

	superiore a 10 mesi.
--	----------------------

GESTIONE DI RAPPORTO

PERIODO DI PROVA	Livelli		Prova	
		5°	1 mese e ½	
		4° e 3°	2 mesi	
		2° e 1°	3 mesi	
PREAVVISO	Anni di servizio	1° e 2° gruppo professionale	3° e 4° gruppo professionale	5° gruppo professionale
	Fino a 5 anni	2 mesi	1 mese	10 giorni
	Tra 5 e 10 anni	3 mesi	2 mesi	15 giorni
	Oltre i 10 anni	4 mesi	2 mesi e ½	1 mese